



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 854/09

UDIENZA DEL

25/03/2010

ore 15:00

SENTENZA

N°

96/03/10

riunita con l'intervento dei Signori:

ANNONI

FLAVIO

Presidente

ACNDIO

FRANCO

Relatore

SECCHI

MAURIZIO

Giudice

PRONUNCIATA IL:

25 MAR 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 SET 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 854/09  
depositato il 30/12/2009

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° [REDACTED] ADDIZ. REGIONALE 2009  
contro EQUITALIA ESATRI S.P.A. - MILANO  
difeso da:

RIVA AVV. FORTUNATO  
PIAZZA DEGLI AFFARI 12 23900 LECCO



Il Segretario  
Rag. D. SCHIAVONE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MOLTENI AVV. ROBERTO  
PIAZZA AFFARI 7 23900 LECCO LC

Con ricorso depositato il 04.03.10 la Sig.ra [REDACTED] ha impugnato l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà notificata dal Equitalia Esatri spa in data 30.10.09 .

La ricorrente deduce l'illegittimità dell'iscrizione per i seguenti motivi : omessa specifica indicazione degli asseriti crediti tributari nella lettera di comunicazione di iscrizione di ipoteca ; omessa indicazione del responsabile della procedura di iscrizione di ipoteca per conto di Equitalia Esatri spa ; illegittimità della procedura di notificazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata tramite il servizio postale ; illegittimità della notifica dell'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ; erroneità dei calcoli effettuati dall'agente per la riscossione .

Per i motivi sopra esposti veniva chiesto di dichiarare nulla e/o annullare l'iscrizione ipotecaria con vittoria di spese .

Con ulteriori memorie depositate il 12.03.10 la ricorrente ribadiva quanto esposto in ricorso completando la propria difesa citando giurisprudenza di merito .

Equitalia Esatri spa con proprie controdeduzioni , depositate il 04.03.10 , ritiene legittimo il proprio operato e respinge ogni eccezione sollevata dalla contribuente . Viene richiesto il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto ed in diritto con vittoria di spese .

#### Osserva

La Commissione visti gli atti e i documenti allegati ritiene accoglibile il ricorso di parte .

A parere della scrivente Commissione la semplice allegazione degli estratti di ruolo non è sufficiente ad integrare la necessità di allegazione delle copie delle Cartelle di pagamento cui si riferisce il debito iscritto a ruolo . Gli estratti sono atti interni del Concessionario e non possono sostituirsi ai documenti , quali le Cartelle esattoriali , originali aventi forza di titolo esecutivo.

La mancata indicazione del responsabile del procedimento è un vizio che deve essere sanzionato con la nullità del provvedimento . Copiosa giurisprudenza tributaria di merito nonché la Corte Costituzionale ha affermato il principio per cui ogni atto dell'amministrazione finanziaria e del concessionario alla riscossione deve recare il nominativo e la sottoscrizione del responsabile del procedimento .

Il mancato invio dell'intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni , trascorsi i quali il concessionario può procedere in via esecutiva , non consente all'esattore di intraprendere la via esecutiva.

Nel caso in esame , essendo trascorso più di un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali , senza che il concessionario abbia proceduto all'espropriazione , trova applicazione l'art. 50 comma 2 del DPR n°602/73 che prevede la notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento e non

l'art 77 del DPR 602/77 , come richiamato da Equitalia Esatri spa .

L'eccezione sollevata dal contribuente circa la notifica tramite il servizio postale deve essere censurata.

tele notifica e pienamente legittima e le argomentazioni del contribuente non risultano fondate .

L'eccezione sollevata in merito all'errata indicazione degli importi iscritti a ruolo deve essere censurata .

Gli importi indicati dal concessionario tengono conto di quanto a suo tempo versato dalla contribuente .

Per quanto sopra riportato si ritiene che la mancata indicazione del responsabile del procedimento ,nonché la mancata notifica dell'intimazione al pagamento ex art.50 comma 2 DPR-602/73 siano motivi validi per un accoglimento del presente ricorso .


PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'iscrizione ipotecaria impugnata.

Liquida le spese di giudizio a carico della parte soccombente in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori .

Lecco 25.03.10

Il Relatore



il Presidente

